

## CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

### TRA

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con sede in piazza O. Ziino, 24, Palermo - CF: 80012000826, legalmente rappresentato per il presente atto dall'Assessore Dott.ssa Daniela Faraoni

### E

il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare, nella persona del Tenente Generale Carlo Catalano, in qualità di Ispettore Generale della Sanità Militare:

1. che la Legge 21 ottobre 2005, n. 219:

- all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- all'art. 11, comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima Legge, dall'art. 205, comma 4, del Decreto Legislativo n. 66/2010;
- all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al Servizio Trasfusionale Militare;

2. che il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:

- al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- al comma 5, prevede che il Ministero della Difesa è l'Autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

3. che il Decreto del Ministro della Difesa 11 luglio 2013:

- all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:
  - a. nell'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare, presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare dell'area tecnico operativa del Ministero della Difesa;
  - b. nel Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Militare presso il Policlinico Militare di Roma;
  - c. nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia;
  - d. nella Sezione trasfusionale militare del Centro Ospedaliero Militare di Taranto;

- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio Trasfusionale Militare sono:
  - a. raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
  - b. apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio Sanitario Nazionale;
  - c. promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
  - d. cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;
- all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato Generale della Sanità Militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio Trasfusionale Militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la Legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze Armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità.

## ***SI CONVIENE E SI STIPULA***

### **Articolo 1**

#### ***Oggetto***

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono:
  - a. promozione della donazione e formazione;
  - b. raccolta sangue ed emocomponenti con le autoemoteche delle Associazioni dei donatori volontari di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario della Regione Siciliana;
  - c. scambio di emocomponenti;
  - d. attività dei valutatori del Sistema trasfusionale italiano.

### **Articolo 2**

#### ***Obblighi delle parti***

1. Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere A e B, del testo della convenzione medesima senza necessità di allegare specifico disciplinare.

**A. Promozione della donazione e formazione.**

- a. L'Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) collabora con il Centro Regionale Sangue della Regione Siciliana (CRS) e per il suo tramite con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:
  - diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
  - promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.
- b. Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, al fine del mantenimento delle competenze per i valutatori del sistema trasfusionale italiano.
- c. L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze Armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto B) del presente articolo.

**B. Raccolta sangue ed emocomponenti.**

- a. La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della Difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali - ST e Unità di raccolta - UdR) del Servizio sanitario della Regione Siciliana, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche autorizzate ed accreditate.
- b. L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle Forze Armate, previa pianificazione con i comandi/enti interessati:

- deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e UdR/Enti Associativi per il tramite del ST di riferimento) direttamente ed esclusivamente al CRS, che provvederà ad inoltrarla all'Ufficio di Direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione;
- non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;
- deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandanti degli enti/comandi militari interessati ed al CRS, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e UdR/Enti Associativi) interessate;
- acquisita l'autorizzazione, il responsabile dell'Unità di Raccolta/Ente Associativo interessato contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM (all'indirizzo e-mail [trasfusionale@igesan.difesa.it](mailto:trasfusionale@igesan.difesa.it)) e al CRS, la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione, al termine della raccolta.

- c. L'inosservanza delle procedure descritte comporta: la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

**Articolo 3**  
***Quota riservata***

1. La Regione Siciliana, per il tramite del CRS, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio Trasfusionale Militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle unità idonee raccolte e trasmesse con schede di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione dal Servizio Trasfusionale che ha coordinato la raccolta.

**Articolo 4**  
***Valorizzazioni***

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

**Articolo 5**  
***Monitoraggio e controllo***

1. Il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dal CRS, secondo modalità stabilite in forma congiunta.

**Articolo 6**  
***Durata***

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

Palermo, 08/08/2025

Per il Ministero della Difesa  
Tenente Generale Carlo Catalano

Per la Regione Siciliana  
Dott.ssa Daniela Faraoni

**A: CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS)**  
E.mail: \_\_\_\_\_

**Per successivo inoltro a:**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ISPEZZORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare  
mail: [stamadifesa@smd.difesa.it](mailto:stamadifesa@smd.difesa.it) - [trasfusionale@igesan.difesa.it](mailto:trasfusionale@igesan.difesa.it)

**ALLEGATO A: SCHEDA DI RICHIESTA**

SIMT ..... PER ST/UDR (ASSOC.DON.) RICHIEDENTE.....

1. ☐ Richiesta autorizzazione raccolta presso Enti/Comandi militari (compilare tabella sottostante)

[illegible]

DATA

FIRMA E TIMBRO SIMT

**A: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
**ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE**  
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare  
E.mail: [trasfusionale@igesan.difesa.it](mailto:trasfusionale@igesan.difesa.it)

**A: CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS)** \_\_\_\_\_  
E.mail: \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B: SCHEDA ATTIVITA' RACCOLTA**

SIMT o ST/UdR (ASSOC.DON) .....

Ente/Comando Militare	Indirizzo	Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare	Data di raccolta di sangue	Numero di donazioni	Referente ed indirizzo e-mail

DATA

FIRMA E TIMBRO